



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere relatore

dott. Marco Smioldo Consigliere

dott. Francesco Albo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 52/A/2024

nel giudizio di appello principale in materia di responsabilità

amministrativa iscritto al n. 6783 del registro di segreteria, depositato

in data 18/7/2022, promosso da

- Ciuro Filippo, nato a Catania l'1/11/1960, in proprio e nella qualità di

presidente dell'Associazione agricola Cacchiamo, rappresentato e

difeso dall'avv. Giambattista Lo Pinzino

(giambattista.lopinzino@avvnicosia.legalmail.it) e dall'avv. Giovanni

Cannata (giovanni.cannata@avvnicosia.legalmail.it), giusta procura in

atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Nicosia, via

Vittorio Emanuele n. 31;

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei

conti per la Regione Siciliana in persona del procuratore regionale pro

tempore;

- Ufficio della Procura generale presso la Sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana in persona del titolare dell'ufficio pro tempore;

nonché nei confronti di

- Scavuzzo Santino, nato a Leonforte l'1/10/1960;

- Zaffora Enza, nata ad Agrigento il 19/2/1973;

- Vitale Rosaria Nunzia, nata a Leonforte il 2/2/1963;

- Torregrossa Leonardo, nato a Nicosia il 9/3/1983;

- Ferrara Maria Piera, nata ad Enna il 3/12/1975;

- Domina Domenica, nata a Nicosia l'11/6/1973;

- Bruno Rosario, nato a Calascibetta il 3/8/1947;

- Scavuzzo Fabrizio, nato a Leonforte il 27/6/1970;

- Ciuro Salvatore, nato a Enna l'1/12/1971;

- Ferrara Salvatore, nato ad Enna il 18/3/1973;

- Milici Salvatore, nato a Nicosia il 13/6/1967;

- Castrogiovanni Santo Salvatore, nato a Nicosia l'1/11/1967;

- Ferrara Mario, nato a Nicosia l'8/3/1938;

- Ferrara Salvatore nato a Nicosia il 5/4/1971;

- Colombo Antonino, nato a Collesano il 6/10/1955;

- Coniglio Giuseppa, nata a Nicosia il 27/5/1981;

- Sabatino Stefano, nato a Petralia Soprana il 5/8/1948;

- Ciuro Vittoria Pietra, nata a Calascibetta il 29/6/1963;

- Domina Maria, nata a Nicosia il 2/2/1982;

- Gennaro Antonio, nato a Gangi il 18/2/1959;

- Ferrarello Grazia, nata a Gango il 24/1/1953;

- Spitale Giuseppe, nato a Petralia Sottana il 4/6/1977;

- Gulino Nunzio, nato a Nicosia il 4/8/1965;

- Sabatino Silvio Salvatore, nato a Petralia Soprana il 10/11/1950;

* * *

nel giudizio di appello incidentale in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 6783 del registro di segreteria, depositato in data 18/7/2022, promosso da

- Scavuzzo Santino, nato a Leonforte l'1/10/1960, Zaffora Enza, nata ad Agrigento il 19/2/1973, Vitale Rosaria Nunzia, nata a Leonforte il 2/2/1963, Torregrossa Leonardo, nato a Nicosia il 9/3/1983, Ferrara Maria Piera, nata ad Enna il 3/12/1975, Domina Domenica, nata a Nicosia l'11/6/1973, Bruno Rosario, nato a Calascibetta il 3/8/1947, Scavuzzo Fabrizio, nato a Leonforte il 27/6/1970 e Ciuro Salvatore, nato a Enna l'1/12/1971, rappresentati e difesi dall'avv. Giambattista Lo Pinzino (giambattista.lopinzino@avvnicosia.legalmail.it) e dall'avv. Ferdinando Capra (ferdinando.capra@avvnicosia.legalmail.it), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Nicosia, via Vittorio Emanuele n. 31;

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana in persona del procuratore regionale pro tempore;

- Ufficio della Procura generale presso la Sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana in persona del

titolare dell'ufficio pro tempore;

nonché nei confronti di

- Ciuro Filippo, nato a Catania l'1/11/1960, in proprio e nella qualità di

presidente dell'Associazione agricola Cacchiamo;

- Ferrara Salvatore, nato ad Enna il 18/3/1973;

- Milici Salvatore, nato a Nicosia il 13/6/1967;

- Castrogiovanni Santo Salvatore, nato a Nicosia l'1/11/1967;

- Ferrara Mario, nato a Nicosia l'8/3/1938;

- Ferrara Salvatore nato a Nicosia il 5/4/1971;

- Colombo Antonino, nato a Collesano il 6/10/1955;

- Coniglio Giuseppa, nata a Nicosia il 27/5/1981;

- Sabatino Stefano, nato a Petralia Soprana il 5/8/1948;

- Ciuro Vittoria Pietra, nata a Calascibetta il 29/6/1963;

- Domina Maria, nata a Nicosia il 2/2/1982;

- Gennaro Antonio, nato a Gangi il 18/2/1959;

- Ferrarello Grazia, nata a Gango il 24/1/1953;

- Spitale Giuseppe, nato a Petralia Sottana il 4/6/1977;

- Gulino Nunzio, nato a Nicosia il 4/8/1965;

- Sabatino Silvio Salvatore, nato a Petralia Soprana il 10/11/1950;

* * *

nel giudizio di appello incidentale in materia di responsabilità

amministrativa iscritto al n. 6783 del registro di segreteria, depositato

in data 21/7/2022, promosso da

- Milici Salvatore, nato a Nicosia il 13/6/1967, rappresentato e difeso

dall'avv.

Antonino

Longo

(antonino.longo@pec.ordineavvocaticatania.it) e dall'avv. Fiorella Russo (avvfiorellarusso@pec.ordineavvocaticatania.it), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Aci Castello (CT), via Antonello da Messina n. 1;

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana in persona del procuratore regionale pro tempore;

- Ufficio della Procura generale presso la Sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana in persona del titolare dell'ufficio pro tempore;

nonché nei confronti di

- Ciuro Filippo, nato a Catania l'1/11/1960, in proprio e nella qualità di rappresentante pro tempore dell'Associazione agricola Cacchiamo,

- Scavuzzo Santino, nato a Leonforte l'1/10/1960;

- Zaffora Enza, nata ad Agrigento il 19/2/1973;

- Vitale Rosaria Nunzia, nata a Leonforte il 2/2/1963;

- Torregrossa Leonardo, nato a Nicosia il 9/3/1983;

- Ferrara Maria Piera, nata ad Enna il 3/12/1975;

- Domina Domenica, nata a Nicosia l'11/6/1973;

- Bruno Rosario, nato a Calascibetta il 3/8/1947;

- Scavuzzo Fabrizio, nato a Leonforte il 27/6/1970;

- Ciuro Salvatore, nato ad Enna l'1/12/1971;

- Ferrara Salvatore, nato ad Enna il 18/3/1973;

- Ferrara Mario, nato a Nicosia l'8/3/1938;

- Ferrara Salvatore, nato a Nicosia il 5/4/1971;

- Coniglio Giuseppa, nata a Nicosia il 27/5/1981;

- Sabatino Stefano, nato a Petralia Soprana il 5/8/1948;

- Ciuro Vittoria Pietra, nata a Calascibetta il 29/6/1963;

- Domina Maria, nata a Nicosia il 2/2/1982;

- Gennaro Antonio, nato a Gangi il 18/2/1959;

- Ferrarello Grazia, nata a Gango il 24/1/1953;

- Spitale Giuseppe, nato a Petralia Sottana il 4/6/1977;

- Colombo Antonino, nato a Collesano il 6/10/1955;

- Castrogiovanni Santo Salvatore, nato a Nicosia l'1/11/1967;

* * *

nel giudizio di appello incidentale in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 6783 del registro di segreteria, depositato in data 29/7/2022, promosso da

- Ferrara Salvatore, nato ad Enna il 18/3/1973, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Agozzino (adstudiolegale@legalmail.it), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nicosia (EN), largo Del Mercato n. 8;

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana in persona del procuratore regionale pro tempore;

- Ufficio della Procura generale presso la Sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana in persona del titolare dell'ufficio pro tempore;

nonché nei confronti di

- Ciuro Filippo, nato a Catania l'1/11/1960, in proprio e nella qualità di

rappresentante pro tempore dell'Associazione agricola Cacchiamo,

- Scavuzzo Santino, nato a Leonforte l'1/10/1960;

- Zaffora Enza, nata ad Agrigento il 19/2/1973;

- Vitale Rosaria Nunzia, nata a Leonforte il 2/2/1963;

- Torregrossa Leonardo, nato a Nicosia il 9/3/1983;

- Ferrara Maria Piera, nata ad Enna il 3/12/1975;

- Domina Domenica, nata a Nicosia il 11/6/1973;

- Bruno Rosario, nato a Calascibetta il 3/8/1947;

- Scavuzzo Fabrizio, nato a Leonforte il 27/6/1970;

- Ciuro Salvatore, nato a Enna l'1/12/1971;

- Coniglio Giuseppa, nata a Nicosia il 27/5/1981;

- Sabatino Stefano, nato a Petralia Soprana il 5/8/1948;

- Ciuro Vittoria Pietra, nata a Calascibetta il 29/6/1963;

- Domina Maria, nata a Nicosia il 2/2/1982;

- Gennaro Antonio, nato a Gangi il 18/2/1959;

- Ferrarello Grazia, nata a Gango il 24/1/1953;

- Spitale Giuseppe, nato a Petralia Sottana il 4/6/1977;

- Ferrara Mario, nato a Nicosia l'8/3/1938;

- Ferrara Salvatore, nato a Nicosia il 5/4/1971;

- Colombo Antonino, nato a Collesano il 6/10/1955;

- Castrogiovanni Santo Salvatore, nato a Nicosia l'1/11/1967;

- Milici Salvatore, nato a Nicosia il 13/6/1967;

* * *

nel giudizio di appello incidentale in materia di responsabilità

amministrativa iscritto al n. 6783 del registro di segreteria, depositato

in data 31/8/2022, promosso da

- Castrogiovanni Santo Salvatore, nato a Nicosia l'1/11/1967,

rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Matarazzo

(avv.pinomatarazzo@pec.it), giusta procura in atti, ed elettivamente

domiciliato presso il suo studio in Nicosia (EN), via Umberto I n. 39;

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei

conti per la Regione Siciliana in persona del procuratore regionale pro

tempore;

- Ufficio della Procura generale presso la Sezione giurisdizionale

d'appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana in persona del

titolare dell'ufficio pro tempore;

nonché nei confronti di

- Ciuro Filippo, nato a Catania l'1/11/1960, in proprio e nella qualità di

rappresentante pro tempore dell'Associazione agricola Cacchiamo,

- Scavuzzo Santino, nato a Leonforte l'1/10/1960;

- Zaffora Enza, nata ad Agrigento il 19/2/1973;

- Coniglio Giuseppa, nata a Nicosia il 27/5/1981;

- Vitale Rosaria Nunzia, nata a Leonforte il 2/2/1963;

- Sabatino Stefano, nato a Petralia Soprana il 5/8/1948;

- Torregrossa Leonardo, nato a Nicosia il 9/3/1983;

- Ferrara Maria Piera, nata ad Enna il 3/12/1975;

- Ciuro Vittoria Pietra, nata a Calascibetta il 29/6/1963;

	9	
	- Domina Domenica, nata a Nicosia l11/6/1973;	
	- Domina Maria, nata a Nicosia il 2/2/1982;	
	- Gennaro Antonio, nato a Gangi il 18/2/1959;	
	- Bruno Rosario, nato a Calascibetta il 3/8/1947;	
	- Scavuzzo Fabrizio, nato a Leonforte il 27/6/1970;	
	- Ciuro Salvatore, nato a Enna l'1/12/1971;	
	- Ferrarello Grazia, nata a Gangi il 24/1/1953;	
	- Spitale Giuseppe, nato a Petralia Sottana il 4/6/1977;	
	- Gulino Nunzio, nato a Nicosia il 4/8/1965;	
	- Sabatino Silvio Salvatore, nato a Petralia Soprana il 10/11/1950;	
	- Ferrara Mario, nato a Nicosia l'8/3/1938;	
	- Ferrara Salvatore, nato a Nicosia il 5/4/1971;	
	- Ferrara Salvatore, nato ad Enna il 18/3/1973;	
	- Milici Salvatore, nato a Nicosia il 13/6/1967;	
	- Colombo Antonino, nato a Collesano il 6/10/1955;	
	avverso	
	la sentenza n. 286 del 2022, emessa dalla sezione giurisdizionale della	
	Corte dei conti per la Regione Siciliana e depositata in data 23/3/2022.	
	Letti gli atti ed i documenti di causa.	
	Uditi, nella pubblica udienza del 22/2/2024, il relatore cons. Giuseppe	
	Colavecchio, l'avv. Giuseppe Agozzino per Ferrara Salvatore e, giusta	
	delega dell'avv. Giuseppe Matarazzo, per Castrogiovanni Santo	
	Salvatore, l'avv. Antonino Longo per Milici Salvatore, l'avv.	
	Giambattista Lo Pinzino per Lo Ciuro Filippo, l'avv. Ferdinando Capra	
	per Scavuzzo Santino, Zaffora Enza, Vitale Rosaria Nunzia,	

Torregrossa Leonardo, Ferrara Maria Piera, Domina Domenica, Bruno Rosario, Scavuzzo Fabrizio e Ciuro Salvatore, nonché il pubblico ministero Maria Rosaria Carlotti, vice procuratore generale.

Ritenuto in

FATTO

1. La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, con atto di citazione depositato in segreteria in data 8/3/2021 e ritualmente notificato, a seguito di segnalazione della Guardia di Finanza, effettuata con nota prot. n. 0363917/2017 del 3/7/2017, conveniva in giudizio l'associazione agricola Cacchiamo in persona del legale rappresentante Ciuro Filippo, quest'ultimo personalmente, tutti gli associati (Scavuzzo Santino, Zaffora Enza, Coniglio Giuseppa, Vitale Rosaria Nunzia, Sabatino Stefano, Torregrossa Leonardo, Ferrara Maria Piera, Ferrara Mario, Ciuro Vittoria Pietra, Spitale Giuseppe, Domina Domenica, Domina Maria, Gennaro Antonio, Bruno Rosario, Ferrarello Grazia, Scavuzzo Fabrizio, Ciuro Salvatore, Ferrara Salvatore cl. 1971), nonché Gulino Nunzio e Milici Salvatore, i progettisti e direttori dei lavori Ferrara Salvatore (cl. 1973) e Milici Salvatore, il legale rappresentante della ditta Co.Ge.Ca. s.r.l. Castrogiovanni Santo Salvatore, il dirigente regionale Colombo Antonino, per sentirli condannare in solido - con eccezione di Colombo (di cui era chiesta la condanna in via sussidiaria) - al pagamento della somma di euro 1.036.648,80, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali a favore della Regione Siciliana, nonché alle spese del giudizio a favore dello Stato.

La richiesta di condanna riguardava *“l’illecito utilizzo di fondi del*

Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2007/2013 di cui al reg. CE n.

1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”; il suddetto

programma regionale era *“approvato dalla Commissione europea con*

decisione n. CE (2208) 735 del 18/2/2008”.

1. Di seguito i fatti di causa, compendati nell’atto di citazione.

1.1. L’associazione Cacchiamo, al fine di partecipare al bando

regionale con un progetto avente ad oggetto la realizzazione e

l’ammodernamento di una stradella interpoderale nel Comune di

Calascibetta, con verbale assembleare del 6/3/2010, nominava

progettisti e direttori dei lavori gli ingegneri Ferrara Salvatore e Milici

Salvatore, mentre con verbale del 9/3/2010 sceglieva la ditta

Co.Ge.Ca. s.r.l., il cui legale rappresentante era Castrogiovanni Santo

Salvatore, per l’esecuzione degli stessi.

La predetta associazione, quindi, presentava in data 22/3/2010,

per mezzo del suo legale appresentante Ciuro Filippo, la domanda di

partecipazione al suddetto bando regionale.

Con D.D.G. n. 1563 del 7/12/2010 era approvata la graduatoria

definitiva, a seguito della quale l’associazione in questione risultava

beneficiaria dell’aiuto.

Il 13/7/2011 un funzionario dell’Assessorato regionale delle

risorse agricole e forestali effettuava un sopralluogo e, nel redigere il

parere favorevole alla concessione dell’aiuto, prescriveva che

l’associazione *“dovrà, con congruo anticipo, informare questo Ufficio al*

fine di concordare eventuali appositi sopralluoghi per la verifica della realizzazione dei previsti drenaggi ed eventuali opere non più riscontrabili a lavori ultimati”.

Con D.D.G. n. 916 del 14/7/2011 era riconosciuto un contributo in conto capitale di cui euro 1.067.315,60, pari all'80% della spesa ritenuta ammissibile di euro 1.334.144,50, di cui euro 266.828,90, pari al 20% del totale, avrebbe dovuto essere sborsata dalla società e dai soci; tale decreto, tra le diverse disposizioni, prevedeva:

- che *“l’associazione potrà procedere ai lavori di stesura del manto bituminoso, una volta realizzate tutte le opere previste in progetto e solo a seguito di apposito sopralluogo effettuato dall’assessorato.*

Pertanto, il beneficiario dovrà tempestivamente comunicare la data di inizio degli stessi”;

- l’onere del beneficiario di tenere una contabilità dedicata all’operazione e l’obbligo di manutenzione dell’opera per cinque anni successivi al termine dei lavori.

Il contributo pubblico era erogato nei seguenti termini: euro 533.657,80 a titolo di anticipazione il 17/10/2012; euro 417.564,80 a titolo di acconto per lo stato di avanzamento lavori il 3/4/2013; euro 85.246,20 a titolo di saldo il 21/12/2015.

I lavori avrebbero dovuto essere conclusi entro il 23/4/2013, ma a seguito di tre proroghe concesse dalla Regione Siciliana, il termine era posticipato al 22/11/2013.

1.2. L’attore pubblico evidenziava che nel corso della realizzazione dell’opera erano effettuate due verifiche da parte dei

funzionari regionali:

- nel verbale del 13/2/2013, relativo al sopralluogo del 21/1/2013, i direttori dei lavori Ferrara e Milici assicuravano, *“per quanto non accertato, non accertabile o di difficile accertamento”*, che le opere eseguite erano rispondenti a quelle contabilizzate;

- nel sopralluogo del 14/23/2013 erano riscontrate marginali irregolarità *“in materia di contabilità”*, con invito alla loro regolarizzazione;

- nel verbale del 4/12/2014, relativo al sopralluogo del 14/5/2014, cui partecipava anche il dirigente regionale Colombo Antonino, i direttori dei lavori Ferrara e Milici assicuravano, *“per quanto non accertato, non accertabile o di difficile accertamento”*, che le opere eseguite erano rispondenti a quelle contabilizzate; nello stesso verbale, inoltre, si dava atto che i funzionari non avevano ricevuto incarico da parte del dirigente Colombo *“per effettuare i dovuti controlli alle opere realizzate prima dei lavori di stesura della pavimentazione stradale”*.

1.3. L'organo requirente, sulla base delle verifiche condotte dalla Guardia di finanza, esponeva:

- nessun controllo era effettuato prima della stesura del manto bituminoso poiché Ciuro Filippo, legale rappresentate dell'associazione, trasmetteva la comunicazione di inizio il 25/10/2013, lo stesso giorno di avvio dell'attività in questione;

- Ciuro Filippo dichiarava ai militari della Guardia di finanza che il direttore dei lavori Ferrara aveva gestito l'intera operazione, sin dal momento di richiesta del contributo, e di avere ricevuto circa euro 16.000,00 da Castrogiovanni, legale rappresentante di Co.Ge.Ca.

s.r.l., per versarli sul conto dell'associazione al fine di pagare una fattura della suddetta impresa e lo stesso era accaduto anche con altri soci;

- l'esame comparato del registro di cassa e del conto corrente dell'associazione con i movimenti sul conto di Co.Ge.Ca. s.r.l. dimostrava che *"la provvista per la quota di lavori a carico dell'Associazione nonché per consentire di fornire evidenza documentale dell'avvenuto pagamento dei lavori eseguiti è stata fornita direttamente dalla Co.Ge.Ca."*;

- i soci, in particolare, *"hanno versato complessivamente nella casse della Associazione euro 329.545,38 a fronte di un impegno stabilito nel bando pari a euro 266.828,90 (20% dell'aiuto riconosciuto) [...] la discrasia si spiega con la necessità di coprire tutta la quota dell'investimento a carico della Associazione (euro 267 mila circa) più parte dell'aiuto a carico della Regione a saldo (circa euro 110 mila), il cui versamento da parte di quest'ultima era previsto ex post"*;

- i soci versavano a fine 2013, ovvero a conclusione dei lavori, solo euro 21.445,00, mentre nel 2014 versavano euro 32.250,00 e nel 2015 ben euro 275.550,00;

- *"a fronte del totale versato nel 2015, ben euro 144 mila sono stati bonificati direttamente dalla Co.Ge.Ca. a conti correnti degli associati con successivo riversamento nelle casse dell'associazione per il medesimo ammontare nei giorni immediatamente successivi"*;

- Co.Ge.Ca. s.r.l., tra il 2012 e il 2015, prelevava dai propri conti, *"senza alcuna giustificazione contabile"*, circa euro 250.000,00;

- l'associazione fino a novembre 2013 effettuata i pagamenti a Co.Ge.Ca. s.r.l. tramite bonifici e successivamente con assegni priva di copertura e ciò per attendere il pagamento del saldo da parte della regione;

- il fido bancario di euro 113.000,00, chiesto da alcuni soci, era ottenuto solo a fronte della garanzia, rappresentata dai libretti di risparmio, per un controvalore di euro 55.000,00, fornita da Co.Ge.Ca. s.r.l.;

- parte degli assegni, emessi nel 2013, erano incassati nel 2014, dopo la concessione del fido, a riprova *“della radicale assenza di volontà degli associati di coprire la quota di spese a loro carico”*.

Da ciò derivava, secondo la prospettazione accusatoria, che l'intera operazione era ideata in modo che *“il denaro dalla Regione affluiva all'Associazione che lo trasferiva all'impresa esecutrice che a sua volta lo rigirava in parte qua occultamente all'Associazione al fine di fornire la provvista per fare apparire regolarmente pagati gli ulteriori lavori”*.

1.4. Inoltre, l'attività di indagine della Guardia di finanza rilevava, secondo quanto contestato nell'atto di citazione, *“che i lavori, già dopo poco tempo dalla realizzazione, presentavano gravi segni di cedimento in ragione della qualità dei materiali/opere inferiori agli standard nonché per l'omessa posa di tutte le strutture necessarie”*; infatti, *“l'impiego di un ammontare di risorse significativamente inferiore a quello necessario per la realizzazione dell'opera, e comunque inferiore di almeno il 20% - percentuale pari al contributo degli associati mai versato -, non poteva non riflettersi negativamente sulla qualità*

dell'opera realizzata".

L'associazione, dunque, si era resa inadempiente all'obbligo di manutenzione dell'opera per un quinquennio poiché detta opera, come accertato dalla Guardia di finanza nel mese di ottobre 2016, risulta già in precarie condizioni, sia per i deficit strutturali dovuti all'impiego di materiale scadente che per la mancata manutenzione.

Il pubblico ministro, altresì, rilevava:

- dall'esame della contabilità *"della Co.Ge.Ca. è emersa una significativa incoerenza tra i materiali acquistati e quelli fatturati all'Associazione per richiedere il contributo - con i primi che sono risultati significativamente inferiori - quali ad esempio i gabbioni metallici, le casseforme, i materiali per la fondazione stradale, la stuoia drenante, la rete di acciaio elettrosaldata, le canne metalliche tipo armco"*;

- l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti con imprese che non prestavano i servizi asseritamente fatturati (M.M.T. s.r.l.) o non più attive (Tecno Edi.Mar s.r.l.) o non in grado di fornirli (ditte individuali Castrogiovanni Luciano e Castrogiovanni Santo).

1.5. Il danno erariale era quantificato in euro 1.036.648,80 ed era pari all'importo complessivamente erogato dalla regione, giusta l'articolo 31 del regolamento CE n. 1975/2006 e l'articolo 30 del regolamento CE n. 65/2011, in materia di false dichiarazioni.

Ti tale illecito erano chiamati a rispondere:

- l'associazione agricola Cacchiamo e tutti gli associati che lo avevano cagionato *"attraverso la dolosa preordinazione di una serie di atti*

finalizzati all'indebita percezione dell'aiuto pubblico";

- ai direttori dei lavori, Ferrara e Milici, e al legale rappresentante di Co.Ge.Ca. s.r.l., Castrogiovanni, per avere *"attivamente partecipato a diverse fasi del progetto esercitando poteri e funzioni tipiche degli associati con conseguente integrazione del rapporto di servizio anche in capo ai soci occulti, che nel caso del Castrogiovanni ha addirittura fornito parte della provvista per pagare se stesso"*; in particolare, Ferrara e Milici, che detenevano tutta la contabilità dell'associazione nel loro studio professionale, avevano partecipato al raggiungimento del fine illecito anche attraverso il sovradimensionamento delle previsioni di spesa; inoltre, Ferrara e Milici, anche nell'ipotesi in cui in non fosse stato ravvisato il rapporto associativo, erano tenuti, comunque, *"a rispondere del danno cagionato dalla difettosa realizzazione dell'opera giacché nella loro qualità di direttori dei lavori hanno attestato, la piena e incondizionata rispondenza tra le opere eseguite e quelle contabilizzare pure nel radicale consapevolezza delle condotte illecite sopra riportate"*, con *"conseguente esercizio di un tratto di potere pubblico"*;

- a Colombo, dirigente regionale del Servizio II e, poi, del Servizio IV del Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, che, sia pure in presenza di una comunicazione tardiva di inizio dell'attività di stesura del manto bituminoso, non solo aveva ommesso qualsiasi attività di controllo normativamente prevista, ma anche, come emergeva dal verbale del 4/12/2015, non si era attivato per sospendere i pagamenti; costui, però, doveva rispondere dell'illecito a titolo sussidiario.

2. La locale Sezione territoriale si pronunciava sulle domande contenute nell'atto di citazione con la sentenza n. 286 del 2022.

2.1. In via preliminare:

- affermava la giurisdizione contabile nei confronti dell'associazione e degli associati, con esclusione di Sabatino Silvio Salvatore e di Gulino Nunzio poiché non erano soci e non erano beneficiari diretti del finanziamento, ma semplici cointestatari degli immobili interessati dalla realizzazione della stradella interpoderale; la giurisdizione era, parimenti, affermata nei confronti dei direttori dei lavori, Ferrara e Milici, giusta l'articolo 49 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13;

- rigettava, poi, le eccezioni fondate sulla violazione degli articoli 51 e 86 del decreto legislativo n. 174 del 2016 (Colombo), nonché quella per violazione del principio del *ne bis in idem* per la contemporanea pendenze dei processi penali e di quello civile avverso il decreto di revoca del finanziamento;

- respingeva anche l'eccezione di prescrizione del danno (i pagamenti erano stati effettuati tra il 2012 e 2015, mentre il decreto di revoca era stato adottato il 22/7/2019), ravvisando un occultamento doloso dello stesso; infatti, *"il transito di somme erogate dalla ditta incaricata della realizzazione dell'opera nei conti correnti di alcuni associati ed il successivo riversamento, prima, nel conto dell'associazione e, poi, nuovamente da quest'ultimo conto alla ditta esecutrice, non emergeva dalla contabilità prodotta ma in fase di rendicontazione e non risultava, pertanto, possibile per l'amministrazione avvedersi di tale omissione, in assenza di approfondimenti ulteriori"*, con conseguente esordio del

termine prescrizione al momento della denuncia del 3/7/2017.

2.2. Ciò posto, il collegio di prime cure riteneva che l'opera fosse stata realizzata con i soli fondi comunitari, *"in assenza della compartecipazione del 20%"* da parte dei soci, in violazione di quanto previsto dal bando e dal decreto di concessione del finanziamento; tale circostanza costituiva *"fattore sufficiente a qualificare come indebito l'intero finanziamento"*, giusta *"l'art. 31 del regolamento n. 1975/06 richiamato dall'art. 19 DM 22.12.2009"*.

Del citato danno dovevano rispondere:

- Castrogiovanni Santo Salvatore, legale rappresentante di Co.Ge.Ca. s.r.l., che, prima, erogava delle somme tramite bonifici bancari nei confronti di alcuni soci e, poi, incassava le stesse somme, emettendo fattura e rilasciando quietanza;

- l'associazione agricola Cacchiamo e il legale rappresentante Ciuro Filippo, anche ai sensi dell'articolo 38 del codice civile, beneficiari del contributo e pienti partecipi dell'illecito;

- i soci Scavuzzo Santino, Zaffora Enza, Vitale Rosaria Nunzia, Torregrossa Leonardo, Ferrara Maria Piera, Domina Domenica, Bruno Rosario, Scavuzzo Fabrizio e Ciuro Salvatore, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*quiquies*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, per avere, consapevolmente, messo a disposizione i propri conti correnti in modo da fare transitare le somme provenienti da Co.Ge.Ca. s.r.l. verso il fondo dell'associazione ed il successivo riversamento in favore della prima;

- Ferrara Salvatore e Milici Salvatore, progettisti e direttori dei lavori,

per avere dolosamente contribuito affinché l'associazione riuscisse a mascherare il proprio mancato apporto di capitale; gli stessi avevano utilizzato il proprio studio professionale come sede legale dell'associazione e avevano attestato che, alla data del 31/12/2013, risultavano pagati *“lavori per un controvalore di circa 1,2 milioni nonché spese generali per circa euro 100 mila, tra le quali risultava il pagamento delle loro spettanze”*, mentre, *“alla stessa data, immediatamente dopo la conclusione dei lavori, risultavano versati complessivamente nelle casse dell'associazione circa euro 970 mila, di cui oltre euro 950 mila da parte della regione a titolo di anticipazione e pagamento a titolo di SAL”*.

2.2. Il giudice di primo grado assolveva dalla contestazione di danno:

- Ferrara Mario Salvatore (cl. 71), Coniglio Giuseppa, Sabatino Stefano, Ciuro Vittoria Pietra, Domina Maria, Gennaro Antonio, Ferrarello Grazia e Spitale Giuseppe poiché non era emerso, diversamente dagli altri associati, che avessero contribuito a mascherare i flussi finanziari posti in essere in concorso con Co.Ge.Ca. s.r.l;

- Colombo Antonino, dirigente regionale, *“per non essere stato al corrente dell'articolata impalcatura artificiosa posta in essere da alcuni degli odierni convenuti”*.

3. Ciuro Filippo, in proprio e nella qualità di presidente dell'associazione agricola Cacchiamo, avvalendosi del patrocinio dell'avv. Giambattista Lo Pinzino e dell'avv. Giovanni Cannata, con

atto di appello principale, depositato in data 18/7/2022, chiedeva la riforma della citata sentenza.

L'appellante formulava i seguenti motivi di impugnazione.

3.1. *“Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondata la prospettazione della parte appellante in ordine alla improponibilità e/o improseguibilità dell’azione di responsabilità in ragione della asserita duplicazione delle pretese risarcitorie. Violazione del principio del ne bis in idem”.*

All'uopo, riferiva che presso il Tribunale civile di Caltanissetta pendeva il giudizio R.G.R. n. 2198/2019 promosso avverso il decreto di revoca del finanziamento concesso.

3.2. *“Nullità della sentenza per violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., in quanto il giudice di prime cure avrebbe fondato il proprio convincimento sulla scorta di questioni rilevate d’ufficio non espresse, né invocate dalla procura regionale contabile. Violazione dell’art. 112 c.p.c e 24 Cost.”.*

Il giudice di primo grado *“introduce una qualificazione di danno che non è stata assolutamente allegata dalla Procura Regionale nella citazione, ovvero un danno pari all’intero importo del finanziamento e non alla sola misura del capitale sottratto all’investimento”* e, inoltre, faceva riferimento al prestito infruttifero di euro 144.000,00, ritenendo che fosse stato concordato al solo fine di coprire degli assegni emessi nel 2013, portati all’incasso nel 2015.

3.3. *“Errata qualificazione del danno erariale”.*

Il danno era stato quantificato in misura pari all’intero importo

del finanziamento concesso, nonostante la strada fosse stata realizzata e fosse conforme al progetto, come accertato dal perito di parte nella relazione agli atti; pertanto, era stata rispettata la finalità del finanziamento, volto a incrementare l'efficienza aziendale, attraverso l'aumento delle dotazioni delle infrastrutture viarie e migliorare così il trasporto interaziendale per l'accesso ai terreni agricoli.

3.4. "Errata qualificazione dei fatti. Inesistenza del danno erariale. Mancanza degli elementi tipici dell'azione per danno erariale. Erroneità di giudizio della condotta tenuta dal Ciuro Filippo e dall'associazione e del loro apporto causale. Difetto di motivazione. Violazione dell'art. 1, comma 1 della legge n. 20/1994".

L'appellante sosteneva che gli associati avevano regolarmente versato la quota del 20% del contributo a loro carico; infatti, nel registro di cassa erano annotati tutti i conferimenti in contante dei soci e tutti i bonifici dagli stessi effettuati in favore dell'associazione che coincidevano con gli estratti conto bancari.

Gli associati avevano, addirittura, versato somme in quantità superiore alla quota del 20% prevista a loro carico dal bando, al fine di coprire gli interessi passivi richiesti dalla banca, le spese di fideiussione assicurativa e le commissioni di tenuta conto relativi alla concessione del mutuo di euro 100.000,00.

Irrilevante era la circostanza che la quota del 20% fosse stata versata dagli associati in minor parte nella prima fase dei lavori ed il resto alla conclusione dell'opera, perché né il bando, né le disposizioni attuative, né il D.D.G. di finanziamento contenevano prescrizioni circa

la tempistica dei versamenti.

In ultimo, nessuna simulazione o dissimulazione della realtà era stata posta in essere in quanto la consegna degli assegni costituiva un impegno di pagamento, accettato dall'Assessorato regionale al momento della decisione sulla richiesta di pagamento del saldo, tanto da ritenere regolare ed esaustiva la documentazione fornita.

3.5. "Errata quantificazione dell'indebito e conseguente mancata valutazione della qualità della realizzazione dell'opera e della manutenzione della stessa".

Secondo l'appellante, il giudice di prime cure, qualificando erroneamente come indebito l'intero finanziamento a cagione del mancato apporto di capitale da parte dei soci, riteneva non necessario valutare la qualità della realizzazione dell'opera o la mancata manutenzione della stessa.

La perfetta realizzazione della strada toglieva ogni rilevanza anche alla contestata violazione della mancata preventiva comunicazione della bitumazione, avendo l'Associazione subito la decisione dell'Assessorato regionale di non effettuare il sopralluogo a cagione di ragioni economiche, come da apposita circolare, di cui chiedeva, in via istruttoria, l'acquisizione.

3.6. "[...] prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Violazione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994".

Sosteneva che non vi fosse stato alcun occultamento doloso del danno e, pertanto, l'illecito doveva ritenersi prescritto per le prime due quote di finanziamento, erogate il 17/10/2012 e il 3/4/2013, poiché

l'invito a dedurre era stato notificato nel mese di ottobre 2020, mentre la regione aveva notificato il decreto di revoca del finanziamento nel mese di luglio 2019.

3.7. "Violazione dell'art. 47 c.p., mancato riconoscimento dell'esimente di responsabilità dell'errore di fatto su legge extrapenale".

All'uopo, richiamava il contenuto del decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Enna e sosteneva di non avere mai avuto l'intenzione di mettere in atto una truffa in danno della regione, né di ottenere per scopi personali un'ingente somma in danno del suddetto ente territoriale.

3.8. "Violazione dell'art. 1, comma 1 bis della legge n 20/1994".

Il giudice di prime cure, dovendo constatare che la strada era stata costruita a regola d'arte, avrebbe dovuto applicare il principio della *compensatio lucri cum damno*.

3.9. "Applicazione dell'art. 1227 c.c.".

La Regione Siciliana, usando la ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare il danno con le opportune verifiche in sede di controllo ed accertamento.

3.10. "Violazione dell'art. 1, comma 1 bis della Legge 20/1994. Esercizio del potere riduttivo".

L'appellante chiedeva l'applicazione dell'articolo 5-2 del bando che preveda la riduzione del finanziamento proporzionalmente alle irregolarità in ipotesi commesse, così come previsto dagli articoli 16, 17 e 18 del Titolo I del regolamento comunitario n. 1975/2006.

3.11. *“Violazione dell’art. 1 comma 1 comma 1 quater legge*

20/1994. Richiesta di esclusione e/o riduzione dell’addebito in relazione all’effettivo apporto causale con declaratoria di sussidiarietà della propria posizione”.

L’appellante, non avendo commesso alcun fatto dannoso chiedeva, nella denegata ipotesi di dichiarazione di responsabilità, che fosse condannato a titolo sussidiario.

4. L’Ufficio di procura generale presso questa Sezione depositava, in data 19/10/2022, le articolate conclusioni con le quali, confutando analiticamente i motivi di impugnazione, chiedeva il rigetto dell’appello e, dunque, la conferma della sentenza impugnata.

5. Scavuzzo Santino, Zaffora Enza, Vitale Rosaria Nunzia, Torregrossa Leonardo, Ferrara Maria Piera, Domina Domenica, Bruno Rosario, Scavuzzo Fabrizio e Ciuro Salvatore, avvalendosi del patrocinio dell’avv. Giambattista Lo Pinzino e dell’avv. Ferdinando Carpa, con atto di appello incidentale, depositato in data 18/7/2022, chiedevano la riforma della sentenza n. 286 del 2022.

Gli appellanti formulavano i seguenti motivi di impugnazione.

5.1. *“Difetto di giurisdizione del giudice adito. Insussistenza del rapporto di servizio in capo agli appellanti (Inesistenza di atti a firma degli stessi associati). Violazione ed erronea applicazione dell’art. 1 legge n. 20/1994 e dell’art. 38 c.c.”*

Gli appellanti negavano che nella presente fattispecie sussistesse il rapporto di servizio per radicare la giurisdizione contabile, non avendo posto in essere alcun atto o condotta che lo

potesse configurare; aggiungevano, tra l'altro, di non avere mai agito in nome e per conto dell'associazione.

5.2. Gli appellanti, per il reso, formulavano ulteriori motivi di impugnazione del tutto coincidenti con quelli proposti da Ciuro Filippo, ai quali per economia espositiva in questa sede si rinvia.

6. L'Ufficio di procura generale presso questa Sezione depositava, in data 19/10/2022, le articolate conclusioni con le quali, confutando analiticamente i motivi di impugnazione, chiedeva il rigetto dell'appello e, dunque, la conferma della sentenza impugnata.

7. Milici Salvatore, avvalendosi del patrocinio dell'avv. Antonino Longo e dell'avv. Fiorella Russo, con atto di appello incidentale, depositato in data 21/7/2022, chiedeva la riforma della sentenza n. 286 del 2022.

L'appellante, dopo avere ricostruito analiticamente i fatti di causa, ed avere richiamato la sentenza n. 21 del 17/1/2022 della Corte d'appello di Caltanissetta che, per gli stessi fatti, aveva assolto l'ing. Ferarra, l'altro direttore dei lavori, con la formula *“perché il fatto non sussiste”*, muoveva specifici motivi di censura alla sentenza impugnata.

7.1. *“Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 24 Cost.”.*

Osservava parte appellante che l'impianto accusatorio si fondava su due contestazioni: a) l'essere stato socio occulto dell'associazione Cacchiamo e, dunque, indebito percettore del beneficio al pari di quest'ultima e dei soci; 2) l'avere attestato che la

stradella interpodereale realizzata fosse conforme al progetto approvato sia sotto il profilo tecnico esecutivo che sotto quello contabile.

Il collegio di prime cure, invece, lo riteneva responsabile per avere, unitamente all'ing. Ferrara, nella qualità di direttore dei lavori, consapevolmente agevolato e contribuito, attraverso false attestazioni, a mascherare il mancato apporto di capitale proprio da parte dell'associazione.

7.2. "Violazione e falsa applicazione dell'art. 101 D.lgs. n. 50/2016, già art. 148 e ss del DPR n. 207/2010 - Erronea applicazione delle norme che disciplinano le funzioni di direttore dei lavori - Travisamento ed erronea valutazione dei fatti - Insussistenza delle false attestazioni - Insussistenza del nesso di causalità - Omessa motivazione - Carenza istruttoria su fatti decisivi della controversia".

L'appellante sosteneva che era stato ampiamente dimostrato come la progettazione fosse avvenuta con applicazione del prezzario regionale, in pedissequa aderenza alle previsioni delle disposizioni attuative del bando, senza alcuna sovrappaccatura.

Inoltre, esponeva:

- di non aveva attestato falsamente alcunché poiché la quietanza rilasciata per il pagamento del suo compenso riguardava, esclusivamente, l'avvenuta consegna dell'assegno, ma non il suo incasso, tenuto conto che tale mezzo di pagamento era previsto nel bando; anzi, assumeva di avere subito un danno per averlo insassato solo quando sul conto dell'associazione vi era disponibilità economica, ovverosia il 17/11/2015, dopo l'avvenuta erogazione (13/11/2015) del

mutuo chiesto dai soci;

- di avere correttamente attestato l'ultimazione dei lavori in data 22/11/2013 poiché la strada era effettivamente completata a regola d'arte e in conformità al progetto approvato;

- di avere correttamente attestato, con il "*verbale di saldo*" del 4/12/2015, che l'associazione aveva effettuato i pagamenti dei lavori con gli assegni emessi, tenuto conto che il 17/11/2015 era stato incassato il mutuo da parte dei soci e, contestualmente, riversate le quote sul conto dell'associazione.

In ultimo, nel richiamare la sentenza penale n. 21 del 2022 della Corte d'appello di Caltanissetta, emessa nei confronti dell'ing. Ferrara, sosteneva che fosse stato, inequivocabilmente, accertato, che la stradella interpoderale era stata realizzata a regola d'arte, nonché la piena corrispondenza tra le opere eseguite e quelle contabilizzate, con la conseguenza che, anche attraverso la concessione del fido e la contrazione del mutuo da parte dei soci, era dimostrabile l'apporto di capitale privato, nella misura del 20%, da parte dei soci.

In giudice di primo grado, dunque, avrebbe errato nell'escludere dal proprio vaglio l'accertamento della realizzazione a regola d'arte dell'opera e, soprattutto, l'accertamento della corrispondenza tra opere eseguite e opere contabilizzate; aveva errato, inoltre, nel respingere la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio e nel non valutare la perizia di parte depositata in atti, sottoscritta dall'ing. Combrita e dall'ing. Scravaglieri.

7.3. "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, legge

n. 20/1994. Assenza dell'elemento soggettivo e del nesso di causalità.

Esercizio del potere riduttivo. Assenza di solidarietà".

La condotta posta in essere era priva dell'elemento soggettivo non solo del dolo ma anche della colpa grave, secondo i parametri indicati dalla giurisprudenza contabile che menzionava, "se si considera che, al di là delle false attestazioni (che, come si è dimostrato sopra, non sussistono) non viene previsto quali azioni avrebbe posto in essere in violazione di legge o del bando né tantomeno viene esplicitato in cosa sia consistito l'elemento soggettivo (dolo) dell'illecito erariale".

8. L'Ufficio di procura generale presso questa Sezione depositava, in data 19/10/2022, le articolate conclusioni con le quali, confutando analiticamente i motivi di impugnazione, chiedeva il rigetto dell'appello e, dunque, la conferma della sentenza impugnata.

8. Milici Salvatore depositava, in data il 28/10/2022, memoria nella quale dava atto che la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta, emessa nei confronti di Ferrara, al quale erano state imputate le stesse condotte, era passata in giudicato il 7/4/2022 ed era stata emessa a seguito di una consulenza tecnica d'ufficio che aveva, definitivamente, confutato le risultanze dell'accertamento compiuto dalla Guardia di finanza.

10. Ferrara Salvatore, avvalendosi del patrocinio dell'avv. Giuseppe Agozzino, con atto di appello incidentale, depositato in data 29/7/2022, chiedeva la riforma della citata sentenza n. 286 del 2022.

L'appellante muoveva specifici motivi di censura alla sentenza

impugnata.

10.1. *“Nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c.”.*

Il giudice di primo grado poneva a fondamento della decisione fatti che nell’atto di citazione erano stati contestati all’associazione e che, poi, erano stati *“estesi per induzione”* anche al direttore dei lavori.

In particolare, dopo avere precisato che la documentazione tecnica, amministrativa e contabile dell’associazione si trovava presso lo studio dell’ing. Milici, coincidente con la sede legale di detta associazione, concludeva che i progettisti, nella sentenza impugnata, erano stati *“inseriti all’interno di una sorta di controllo gestorio della contabilità tra la CO.GE.CA. e l’AAC che li avrebbe portati ad affermare nel 2015, falsamente, che alla data del 2013 erano stati pagati alla CO.GE.CA. lavori per un importo difforme dalle capienze di cassa dell’AAC, pagamenti che sarebbero poi stati recuperati nel 2015 dopo avere ottenuto, grazie al contributo causale illecito dei progettisti, la provvista regionale”*; tale conclusione, oltre ad essere stata assunta in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché non vi era traccia nella citazione, era anche errata in punto di fatto e di diritto, come dal successivo motivo di appello che formulava.

10.2. *“Assoluzione definitiva [...] nel procedimento penale: il giudicato”.*

Le conclusioni svolte dal perito nominato dal giudice penale, trasfuse nella sentenza n. 21 del 2022 della Corte d’appello di Caltanissetta, emessa con la formula assolutoria *“perché il fatto non sussiste”*, escludevano che vi fosse stata carenza manutentiva

nell'opera realizzata e che gli stati di avanzamento dei lavori approvati sarebbero stati ideologicamente falsi (gonfiati) al fine di ottenere l'aiuto comunitario, con falsa attestazione dell'impiego di risorse e materiali in realtà mai utilizzati e mai acquistati.

Per l'appellante il capo di imputazione, sul quale era giunta l'assoluzione con la sentenza penale di cui sopra, comprendeva anche la questione del fittizio apporto del 20% da parte dei soci.

10.3. *“La sentenza assolutoria penale spiega effetto nel presente processo”.*

Per effetto della sentenza penale non vi era, poi, alcuna prova di una sua ingerenza nei rapporti economici tra l'impresa Co.Ge.Ca. e l'associazione Cacchiamo, non rientrando, certamente, tra i compiti del direttore dei lavori quello di verificare la documentazione contabile dell'impresa esecutrice.

10.4. Le dichiarazioni rese dal Ciuro Filippo erano state reputate di nessun valore da parte del giudice penale e, pertanto, la sentenza impugnata lo aveva condannato ingiustamente.

10.5. In subordine, chiedeva l'esercizio del potere riduttivo, tenuto conto che l'opera era stata realizzata e che le clausole del bando prevedevano la riduzione dell'aiuto proporzionalmente alle riscontrate irregolarità.

11. L'Ufficio di procura generale presso questa Sezione depositava, in data 19/10/2022, le articolate conclusioni con le quali, confutando analiticamente i motivi di impugnazione, in particolare quello derivante dal passaggio in giudicato della sentenza penale

poiché *“l’irrelevanza dei fatti in ambito penale non comporterebbe automaticamente il riconoscimento della legittimità dei comportamenti posti in essere dalla società e dal suo legale rappresentante”*, chiedeva il rigetto dell’appello e, dunque, la conferma della sentenza impugnata.

12. Ferrara Salvatore depositava, in data 19/10/2022, memoria di replica alle conclusioni della Procura generale.

13. Castrogiovanni Santo Salvatore, avvalendosi del patrocinio dell’avv. Gianfranco Castrogiovanni, con atto di appello incidentale, depositato in data 5/9/2022, chiedeva la riforma della sentenza n. 286 del 2022.

L’appellante muoveva specifici motivi di censura alla sentenza impugnata.

13.1. *“Difetto di giurisdizione”*.

L’impresa Co.Ge.Ca. s.r.l., aggiudicataria dei lavori, non era percettrice del contributo pubblico né, in alcun modo, partecipe di funzioni essenziali all’interno del procedimento amministrativo funzionale all’erogazione del suddetto contributo.

13.2. *“Nullità della stessa ai sensi dell’art. 101, comma 3, c.g.c. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”*.

Nell’atto di citazione era prospettato un accordo criminoso tra i componenti dell’associazione, i direttori dei lavori e l’appaltatore volto a percepire l’aiuto pubblico e ciò non per la realizzazione della strada interpoderale ma per incassare un rilevante contributo pubblico, in pregiudizio della Regione Siciliana.

Nella sentenza impugnata, invece, era stata posta l'attenzione in maniera preponderante sull'omesso versamento del finanziamento da parte dei soci, coinvolgendo in questo diverso quadro anche l'appaltatore.

13.3. *“Violazione degli articoli 95 c.g.c. e 2729 cc. Errata valutazione delle risultanze processuali”.*

L'appellante sosteneva che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, secondo cui la documentazione prodotta dalla Procura regionale dimostrava che l'accordo tra i convenuti avrebbe consentito all'associazione e ai suoi associati di non apportare risorse proprie per la realizzazione dell'investimento, detta documentazione dimostrava, semplicemente, di avere accordato agli associati un prestito infruttifero di euro 144.000,00, a tutt'oggi in fase di rimborso nonché una garanzia per ottenere un mutuo bancario.

In altri termini, constatato che gli associati, ancora nel 2015, non coprivano gli assegni e che ogni azione giudiziaria sarebbe stata infruttifera, si era indotto a rischiare ulteriormente, concedendo il prestito e la garanzia di cui sopra.

13.4. *“[...] completa esecuzione delle opere, secondo la perfetta regola dell'arte”.*

All'uopo, richiamava la sentenza n. 21 del 2022 della Corte d'appello di Caltanissetta, passata in giudicato ed emessa nei confronti di Ferrara Salvatore, che, all'esito della perizia tecnica d'ufficio disposta, aveva accertato la regolare e completa realizzazione dell'opera, smentendo la ricostruzione effettuata dalla Guardia di

finanza, sulla cui base il pubblico ministero contabile aveva calibrato l'atto di citazione.

13.5. *“Violazione dell’art. 1, legge 14 gennaio 1994 n. 20”.*

In via gradata, rilevava che *“nessun illecito arricchimento può configurarsi [...], né tantomeno può discutersi di un’azione dolosa, comunque volontariamente orientata a cagionare un danno all’Amministrazione”.*

14. L’Ufficio di procura generale presso questa Sezione depositava, in data 19/10/2022, le articolate conclusioni con le quali, confutando analiticamente i motivi di impugnazione, chiedeva il rigetto dell’appello e, dunque, la conferma della sentenza impugnata.

15. Il collegio, con ordinanza a verbale, resa all’udienza dell’8/11/2022, riuniva, ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 174 del 2016, gli appelli in epigrafe poiché proposti avverso la stessa sentenza n. 286 del 2022.

16. Ciuro Filippo, nonché Scavuzzo Santino, Zaffora Enza, Vitale Rosaria Nunzia, Torregrossa Leonardo, Ferrara Maria Piera, Domina Domenica, Bruno Rosario, Scavuzzo Fabrizio e Ciuro Salvatore, depositavano, in data 13/2/2023, la consulenza tecnica d’ufficio disposta dalla Corte d’appello penale di Caltanissetta, nel processo contro Ferrara Salvatore.

17. L’Ufficio di procura generale presso questa Sezione depositava, in data 16/5/2023, nel giudizio di appello incidentale promosso da Scavuzzo Santino, Zaffora Enza, Vitale Rosaria Nunzia, Torregrossa Leonardo, Ferrara Maria Piera, Domina Domenica, Bruno

Rosario, Scavuzzo Fabrizio e Ciuro Salvatore, memoria nella quale, nel ribadire la correttezza delle conclusioni cui era giunto il collegio di prime cure, sosteneva che la consulenza tecnica prodotta *“non consente di superare la contestazione di responsabilità, in quanto volta a dimostrare, tra l’altro in modo non decisivo avendo evidenziato anche delle irregolarità, la realizzazione effettiva dell’opera, circostanza che esula dai motivi della condanna”*, fondata sul mancato apporto di capitale privato da parte dei soci, grazie anche ad un *“gioco fraudolento di flussi di denaro”* tra l’associazione, i soci e l’impresa appaltatrice.

18. Salvatore Milici depositava, in data 17/5/2023, memoria con allegato il dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale di Enna, sezione penale, nel procedimento n. 215/2017, avviato nei suoi confronti per gli stessi fatti oggetto del presente giudizio di responsabilità e assolto con la formula *“perché il fatto non sussiste”*.

19. Scavuzzo Santino, Zaffora Enza, Vitale Rosaria Nunzia, Torregrossa Leonardo, Ferrara Maria Piera, Domina Domenica, Bruno Rosario, Scavuzzo Fabrizio e Ciuro Salvatore depositavano, in data 22/9/2023, la consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale civile di Caltanissetta nel giudizio civile n. 2198/2019, promosso avverso il decreto regionale di revoca del finanziamento.

20. Il collegio, all’udienza del 5/12/2023, con ordinanza a verbale, disponeva, in accoglimento delle richieste degli appellanti, il rinvio della trattazione dei giudizi all’udienza del 22/02/2024 per il deposito di memorie difensive a seguito della sentenza n. 388 del 2023 del Tribunale di Enna, di cui era stata depositata la motivazione,

assegnando il termine del 2/2/2024 alle parti per il deposito di memorie.

21. Ciuro Filippo depositava, in data 29/1/2024, memoria nella quale puntualizzava:

- il procedimento penale n. 1236/17 R.G.N.R. a carico dei soci dell'associazione Cacchiamo, scaturito dalle indagini della Guardia di Finanza, era stato archiviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna, su richiesta del pubblico ministero, non ravvisandosi alcuna ipotesi di reato nelle loro condotte;

- la sentenza n. 388 del 2023 del Tribunale di Enna, con la quale erano stati assolti, per insussistenza del fatto, Milici Salvatore, direttore dei lavori, e Castrogiovanni Santo Salvatore, legale rappresentante di Co.Ge.Ca. s.r.l., nonché la sentenza n. 21 del 2022 della Corte d'appello di Caltanissetta, con la quale, dopo apposita consulenza tecnica d'ufficio, era stato assolto per insussistenza del fatto Ferrara Salvatore, direttore dei lavori, erano passate in giudicato; tali pronunce confermavano la correttezza dell'apporto di capitale da parte dei soci, la mancanza di sovrapproduzione dei lavori, l'esecuzione dell'opera a regola d'arte nonché la circostanza che i rilevamenti della Guardia di finanza sulla cattiva manutenzione non erano stati effettuati con l'ausilio di personale tecnico specializzato;

- la consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio civile n. 2198/2019 del Tribunale di Caltanissetta, avente ad oggetto l'impugnazione del decreto di revoca del finanziamento, accertava che l'apporto di capitale, nella misura del 20% del contributo ricevuto, da parte dei soci era stato regolarmente corrisposto, anzi gli stessi

avevano versato una somma maggiore del dovuto; in particolare, il consulente tecnico accertava che *“la posizione contabile degli attori rispetto all’avvenuta erogazione del finanziamento pubblico appare regolare, in quanto le somme rendicontate che sono state ammesse al finanziamento trovano giustificazione nei rispettivi documenti contabili e le uscite sono accertate con certezza e trovano la loro manifestazione finanziaria nel rapporto di conto corrente intestato all’Associazione”*.

L’appellante aggiungeva che la situazione di difficoltà in cui si era trovata l’associazione aveva indotto alcuni soci a chiedere un mutuo bancario, con riversamento delle somme nel conto corrente dell’associazione, mentre altri soci avevano chiesto un prestito infruttifero a Co.Ge.Ca. s.r.l., come risultava dalla documentazione bancaria agli atti di causa, prestito in fase di restituzione.

22. L’Ufficio della Procura generale presso questa Sezione, nella memoria deposita in data 1/2/2024, dopo avere premesso che la contestazione contenuta nell’atto di citazione si fondava su due argomenti, *“ciascuno indipendente ed autosufficiente, a sostegno dell’indebita percezione della misura di aiuto, ovvero l’abusiva struttura finanziaria dell’operazione e i vizi nella realizzazione dell’infrastruttura”*, riteneva, dopo essersi soffermato sulle caratteristiche del reato di truffa di cui all’articolo 640-*bis* del codice penale, che la sentenza n. 388 del 2023 del Tribunale di Enna fosse inidonea, come diversamente sostenuto dall’appellante, per giungere ad una pronuncia assolutoria.

Solo una parte delle somme versate da Co.Ge.Ca. s.r.l. agli

associati era avvenuta con bonifici bancari, il che aveva indotto il Tribunale ad escludere il reato di truffa, mentre un'altra parte consistente era avvenuta mediante dazione di contanti, circostanza desumibile dalle dichiarazioni rese da Ciuro Filippo, dagli ingenti prelevamenti di contanti dai conti della Co.Ge.Ca. s.r.l. nonché dall'esistenza *"di significativi versamenti di contanti da parte degli associati nelle medesime date per il successivo riversamento all'Associazione, così da consentire a quest'ultima di procedere al pagamento delle fatture Co.ge.ca"*; ne conseguiva che, anche ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 174 del 2016, per il principio della vicinanza della prova, l'appellante, unitamente agli associati e a Castrogiovanni, per contestare la ricostruzione operata dalla Guardia di finanza, avrebbero dovuto dimostrare che *"la destinazione delle somme prelevate dai conti (Co.ge.ca) e la provenienza delle somme versate sui conti correnti (membri della Associazione Cacchiamo)"* non coincidesse.

L'abusività dell'operazione posta in essere dagli associati, che avevano fatto ricorso a prestiti infruttiferi di Co.Ce.Ca. s.r.l., si desumeva da ulteriori circostanze: la concessione di finanziamenti era estranea all'oggetto sociale della suddetta società; mancava qualsiasi regolamento contrattuale dell'operazione; l'inusualità della stessa; l'assenza di rapporti di natura familiare e/o personale che potessero giustificare il consistente importo delle dazioni.

Del resto, le clausole del bando di finanziamento imponevano che il versamento della quota a carico del beneficiario dovesse fondarsi

su risorse proprie tracciate o su garanzie rilasciate da una banca, mentre nella fattispecie in esame era stata l'impresa esecutrice dei lavori a finanziare l'opera attraverso prestiti infruttiferi agli associati, per poi incassare il finanziamento pubblico tramite i pagamenti, le cui quietanze non avevano data certa.

Il pagamento del fornitore era, infatti, *“meramente apparente dal momento che Co.ge.ca ha provveduto a pagare se stessa grazie al giro di somme evidenziato”*, con la conseguenza che entro i termini per la conclusione dei lavori difettava un'ulteriore prescrizione del bando, ovvero sia l'integrale pagamento delle opere da parte del richiedente.

Inoltre, lo schema utilizzato dai soci rendeva del tutto opaca la destinazione di eventuali economie di spesa e ciò non consentiva di verificare il rispetto delle condizioni del bando per il loro impiego.

Sempre per la Procura *“a prescindere dalla natura fittizia dell'atto di finanziamento, l'operazione in discorso integra chiaramente e pacificamente la figura dell'abuso del diritto, dal momento che utilizza strumentalmente i negozi giuridici per raggiungere un fine non consentito dalle norme ed è priva di qualsiasi giustificazione economica differente da quella costituita dal fine di consentire all'associazione Cacchiamo di percepire un contributo pubblico non spettante, come evidenziato dal giudice penale che ha qualificato la stessa come «discutibile»*”, abuso sanzionato anche dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (3 giugno 1992, causa C-45/90); all'uopo, dopo avere richiamato la normativa europea (articolo 4 del regolamento n. 2988/95 del Consiglio del 18

dicembre 1995 e “l’art. 31 del regolamento del 2006 e l’art. 30 del regolamento del 2011”), concludeva per l’irrilevanza dell’articolo 652 del codice di procedura penale poiché “l’esclusione della natura fraudolenta della condotta delle parti ex art. 640-bis cp, che, come visto, presuppone la fittizietà della stessa” non ne “esclude in alcun modo la sua natura abusiva che, invece, presuppone la natura reale ed effettiva dei fatti”.

In conclusione, in via principale, chiedeva il rigetto dell’appello e, in via subordinata, qualora sorgessero “dubbi sulla corretta applicazione del diritto unionale rilevante nella vicenda in contestazione”, chiedeva, “ai sensi dell’art 267 del TFUE”, che si disponesse “il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia affinché si pronunci sulla corretta interpretazione del diritto unionale richiamato negli atti del giudizio nonché nel bando e nel provvedimento di concessione dell’aiuto e di ogni altra disposizione ritenuta rilevante dello stesso giudice a quo”.

23. Scavuzzo Santino, Zaffora Enza, Vitale Rosaria Nunzia, Torregrossa Leonardo, Ferrara Maria Piera, Domina Domenica, Brino Rosario, Scavuzzo Fabrizio, Ciuro Salvatore depositavano, in data 29/1/2024, memoria nella quale insistevano sull’eccezione di difetto di giurisdizione poiché non avevano mai agito in nome e per conto dell’associazione, sulla violazione degli articoli 101, comma 2, e 112 del codice di procedura civile, sull’assenza di una condotta dolosa poiché privi del potere di disporre pagamenti; per il resto, riproponevano le stessa argomentazioni giuridiche contenute nella

memoria depositata in pari data da Ciuro Filippo, cui per economia espositiva si rinvia.

24. L'Ufficio di Procura generale presso questa Sezione depositava, in data 1/2/2024, memoria di contenuto identico a quella depositata in pari data nell'appello principale promosso da Ciuro Filippo, alla quale per economia espositiva si rinvia.

25. Salvatore Milici depositava, in data 2/2/2024, memoria nella quale richiama la sentenza n. 388 del 2023 del Tribunale di Enna, divenuta irrevocabile in data 17/10/2023, che lo aveva assolto, per gli stessi fatti oggetto del presente giudizio, scaturito dal verbale della Guardia di finanza in atti, con la formula *“perché il fatto non sussiste”*.

In particolare, le contestazioni contenute nell'atto di citazione, condivise nella sentenza impugnata, riguardavano l'aver reso, quale progettista e direttore dei lavori, false attestazioni sia in ordine all'esecuzione a regola d'arte dei lavori relativi alla realizzazione della stradella interpoderale, sia in ordine alla mancata corrispondenza dei lavori eseguiti con quelli contabilizzati, e tale sovrapproduzione avrebbe consentito all'associazione agricola Cachiamo di percepire il contributo comunitario del 80%, senza l'effettivo apporto di capitale privato, nella misura del 20%, da parte dei soci.

Tali addebiti erano stati del tutto smentiti dalla suddetta sentenza del Tribunale di Enna che - all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ove era stato sentito sia il maresciallo della Guardia di finanza verbalizzante, sia i funzionari regionali che avevano eseguito i sopralluoghi, e redatto i relativi verbali - aveva accertato, anche sulla

base della consulenza tecnica disposta dalla Corte d'appello di Caltanissetta nel giudizio contro l'altro direttore dei lavori, Ferrara Salvatore, la piena corrispondenza dell'opera eseguita alle previsioni progettuali, avendo il direttore dei lavori agito del tutto correttamente.

L'appellante, quindi, richiama l'articolo 652 del codice di procedura penale, i cui effetti dovevano esplicitarsi nel presente giudizio, secondo l'orientamento della giurisprudenza contabile che menzionava, con la conseguenza che si sarebbe dovuto "*dichiarare il non luogo a provvedere per la sopravvenuta carenza di interesse*" del pubblico ministero.

Per il resto, richiama le ulteriori argomentazioni contenute nell'appello incidentale, sottolineando ancora una volta la correttezza del suo operato e la sua estraneità alla questione del contributo economico a carico dei soci poiché con l'emissione del certificato di pagamento, attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto, si era spogliato di ogni competenza e/o responsabilità: l'associazione, del resto, era l'unica titolare del finanziamento, tanto da essere abilitata ad effettuare i pagamenti all'impresa, dopo avere ottenuto la disponibilità dei fondi.

Sosteneva, altresì, di avere del tutto legittimamente rilasciato quietanza nel momento della consegna dell'assegno per il pagamento del suo compenso e di averlo incassato successivamente, a cagione della mancanza di disponibilità liquide manifestato dall'associazione; l'incasso era, però, avvenuto dopo il mutuo bancario richiesto da alcuni soci che avevano riversato le somme ottenute sul conto

dell'associazione.

Concludeva, per la riforma della sentenza appellata e l'assoluzione da ogni addebito.

26. L'Ufficio di Procura generale presso questa Sezione depositava, in data 2/2/2024, memoria di contenuto identico a quella depositata in pari data nell'appello principale promosso da Ciuro Filippo, alla quale per economia espositiva si rinvia.

27. Castrogiovanni Santo Salvatore depositava, in data 1/2/2024, memoria con la quale conferiva procura alle liti all'avv. Giuseppe Matarazzo in sostituzione del precedente difensore che aveva rinunciato al mandato e reiterava le conclusioni contenute nell'atto di appello.

28. L'Ufficio di Procura generale presso questa Sezione depositava, in data 1/2/2024, memoria di contenuto identico a quella depositata in pari data nell'appello principale promosso da Ciuro Filippo, alla quale per economia espositiva si rinvia.

29 All'udienza del 22/2/2022, le parti discutevano la causa e reiteravano le conclusioni contenute nei rispettivi scritti.

Considerato in

DIRITTO

1. Il pubblico ministero ha citato in giudizio l'associazione Cacchiamo, il legale rappresentante Ciuro Filippo, e tutti i soci, i progettisti e direttori dei lavori Ferrara Salvatore e Milici Salvatore, il legale rappresentante della ditta Co.Ge.Ca. s.r.l. Castrogiovanni Santo Salvatore, il dirigente regionale Colombo Antonino Salvatore per

essere condannati, in solido, con eccezione di Colombo, al pagamento della somma di euro 1.036.648,80, a titolo di danno erariale subito dalla Regione Siciliana; tale danno è stato quantificato in misura pari all'intero contributo economico, gravante sui fondi del programma di sviluppo rurale 2007/2013 (misura 125), erogato alla suddetta associazione per l'ammodernamento e la costruzione di una stradella interpoderale nel territorio di Calascibetta.

Il giudice di prime cure, con la sentenza impugnata, accogliendo in parte la domanda attorea, previa dichiarazione del difetto di giurisdizione nei confronti di Gulino Nunzio e Sabatino Silvio, ha condannato, in solido, l'associazione Cacchiamo, Ciuro Filippo, Scavuzzo Santino, Zaffora Enza, Vitale Rosaria Nunzia, Torregrossa Leonardo, Ferrara Maria Piera, Domina Domenica, Bruno Rosario, Scavuzzo Fabrizio, Ciuro Salvatore, Ferrara Salvatore, Milici Salvatore e Castrogiovanni Santo Salvatore al pagamento, nei confronti della Regione Siciliana, della somma di euro 1.036.648,80; ha, nel contempo, assolto Coniglio Giuseppa, Sabatino Stefano, Ciuro Vittoria Pietra, Domina Maria, Gennaro Antonio, Ferrarello Grazia, Spitale Giuseppe, Ferrara Mario, Ferrara Salvatore (classe 1971) e Colombo Antonino.

2. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai soci Scavuzzo Santino, Zaffora Enza, Vitale Rosaria Nunzia, Torregrossa Leonardo, Ferrara Maria Piera, Domina Domenica, Bruno Rosario, Scavuzzo Fabrizio, Ciuro Salvatore, e dal legale rappresentante di Co.Ge.Ca. s.r.l.

Castrogiovanni Santo Salvatore.

L'eccezione è infondata.

2.1. Come ritenuto nella sentenza impugnata, la giurisdizione contabile sussiste anche nei confronti dei soggetti privati che, ricevendo un contributo economico gravante sull'erario, lo abbiano impiegato per finalità differenti da quello per cui era destinato, inserendosi in tal modo nel procedimento amministrativo volto alla realizzazione dell'interesse pubblico e, conseguentemente, instaurando un rapporto di servizio con l'ente erogatore.

Non vi è dubbio che, secondo la prospettazione attorea, al di là del suo fondamento o meno, gli associati dell'associazione Cacchiamo, quest'ultima priva di personalità giuridica, ricevendo il contributo economico pubblico, per la realizzazione di una stradella interpoderale nel Comune di Calascibetta, si siano inseriti nel relativo procedimento amministrativo e, pertanto, dovendo garantire tra l'altro l'apporto di capitale privato, rispondono innanzi al giudice contabile delle modalità con le quali lo hanno utilizzato; in particolare, è stato contestato a detti soci di avere posto in essere condotte volte ad eludere tale obbligo di contribuzione che hanno consentito la realizzazione dell'opera solo con il denaro pubblico, attraverso la collaborazione dei direttori dei lavori e di Co.Ge.Ca. s.r.l.

La giurisdizione, del resto, si determina sulla base della domanda, tenuto conto del *petitum* e della *causa petendi*, e, pertanto, in questa fase non rileva l'applicazione dell'art. 38 del codice civile per negare la giurisdizione contabile.

2.2. Parimenti il legale rappresentante di Co.Ge.Ca. s.r.l.,

Castrogiovanni Santo Salvatore deve rispondere innanzi a questo giudice del danno contestato poiché, sempre secondo la prospettazione attorea e al di là del suo fondamento, avrebbe assunto la qualifica di amministratore di fatto della società Cacchiamo, inserendosi nella gestione del contributo economico ricevuto, attraverso una serie di condotte, specificatamente individuate nell'atto di citazione, che avrebbero consentito ai soci di realizzare l'opera pubblica senza l'apporto di capitale privato.

3. Per quanto riguarda le ulteriori eccezioni preliminari esposte dagli appellanti, sia di rito che di merito, il collegio, pur consapevole del contenuto dell'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo n. 174 del 2016, ritiene, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli articoli 24 e 111 Costituzione, che la causa possa essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata; non è, quindi, necessario esaminare previamente le altre anche per ragioni di economia espositiva di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto legislativo.

4. Ciò posto, il collegio ritiene porre all'attenzione sugli effetti che le sentenze assolutorie, passate in giudicato, n. 21 del 2022 della Corte di appello di Caltanissetta e n. 188 del 2023 del Tribunale di Enna hanno nel presente giudizio, giusta l'articolo 652 del codice di procedura penale; gli appellanti ne hanno invocato l'applicazione, mentre l'organo requirente ne ha sostenuto l'irrilevanza.

4.1. Il suddetto articolo 652, nel testo novellato dell'art. 9 della

legge 27 marzo 2001, n. 97, recita: *“La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2”*.

Circa l'applicazione di tale norma al giudizio contabile non vi è alcun dubbio, tenuto conto proprio della novella di cui al suddetto articolo 9 della legge n. 97 del 2001, ove, per eliminare ogni dubbio, è stato puntualizzato che l'efficacia di giudicato della sentenza penale assolutoria irrevocabile opera nel giudizio civile o amministrativo per il risarcimento del danno *“anche se promosso”* nell'interesse del danneggiato, rendendo così evidente, con quest'ultimo inciso, il riferimento alla figura del procuratore regionale della Corte dei conti; tale interpretazione è, altresì, avvalorata dalla lettura dei lavori parlamentari della citata legge, ove, il relatore ha chiarito che l'emendamento in questione è stato introdotto al fine di superare l'oscillante giurisprudenza contabile e ha precisato che il procedimento amministrativo di danno, indicato nell'art. 652 del codice di procedura

penale, “è il procedimento di responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei Conti” (cfr. Senato della Repubblica, XIII Legislatura, 1014^a Seduta antimeridiana - Assemblea - Resoconto Stenografico 1 febbraio 2001, pag. 9 - Relatore Pellegrino).

La norma processuale in questione, ovviamente, può trovare ingresso nel processo contabile, purché nel pieno rispetto del principio di cui all’art. 2697 del codice civile, solo nei limiti ivi indicati e cioè quanto all’accertamento, emesso a seguito del dibattimento, che il fatto dedotto nella causa penale non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, a condizione che vi sia identità soggettiva ed oggettiva tra il fatto posto a fondamento dell’azione di responsabilità amministrativa e quello oggetto del giudicato penale assolutorio e che quest’ultimo non sia frutto dell’accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova, ai sensi del comma 2 dell’art. 530 del codice di procedura penale.

Occorre, però, puntualizzare che la formula assolutoria “*perché il fatto non sussiste*” non necessariamente deve essere rivelatrice dell’insussistenza del fatto materiale potendo, anche, implicare che - pur essendo incontestato il fatto fenomenico - manchi taluno degli elementi di cui giuridicamente si compone il fatto-reato (ad es. non corrispondenza tra la condotta e la norma incriminatrice).

Ne consegue che la norma processuale in questione non autorizza alcun automatismo tra formula assolutoria adottata dal giudice penale ed efficacia di giudicato extra penale, la cui valutazione

va condotta caso per caso, tenendo conto dell'effettivo accertamento contenuto nella sentenza di assoluzione, dedotto sia dal dispositivo che dalla stessa motivazione, posto a confronto con quanto contestato dal pubblico ministero contabile.

4.2. Premesso quanto sopra, è necessario richiamare, brevemente, i fatti contestati dal pubblico ministero agli odierni appellanti, come compendiatati nell'atto di citazione.

L'organo requirente ha ritenuto che, dalle indagini condotte dalla Guardia di finanza, sulla cui relazione è stato originato anche il giudizio penale, sarebbe emersa l'esistenza *"di una serie di condotte finalizzate all'indebita percezione del contributo"* da parte dei soggetti citati a giudizio.

In particolare, secondo la prospettazione attorea, i direttori dei lavori, Ferrara e Milici, il legale rappresentate di Co.Ge.Ca. s.r.l. Castrogiovanni, amministratori di fatto della società Cacchiamo, avrebbero consentito, attraverso la sovrapproduzione dell'acquisto di materiali, la fatturazione di operazioni inesistenti, le false attestazioni circa la corrispondenza delle opere seguite alle previsioni progettuali e contabilizzate, di far realizzare alla predetta associazione Cacchiamo la stradella interpoderale solo con il contributo pubblico, senza il previsto apporto di capitale privato da parte dei soci che avrebbe dovuto essere versato nella misura del 20% dell'aiuto conseguito; in tal modo Co.Ge.Ca. s.r.l., tramite il suo legale rappresentante Castrogiovanni, sarebbe riuscita a fornire ai soci, grazie anche all'apporto di Ferrara e Milici, il capitale necessario tramite bonifici

(qualificati come prestiti infruttiferi) e anche in contanti; dette somme, successivamente, sarebbero state restituite con il pagamento delle fatture emesse.

L'impiego di risorse, quantitativamente e qualitativamente inferiore a quello necessario per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, avrebbe comportato, sempre secondo la contestazione dell'organo requirente, effetti negativi sull'opera realizzata, tanto che la stradella avrebbe presentato, poco dopo il completamento dei lavori, gravi segni di cedimento, imputabili anche all'omessa manutenzione.

La condotta di cui sopra è da ritenersi giuridicamente unitaria, tanto che lo stesso pubblico ministero nell'atto di citazione, nell'esaminare e contestare le deduzioni difensive dei convenuti in giudizio volte a dare *“un approccio atomistico nell'analisi dei fatti contestati”*, ha sostenuto: *“il disvalore complessivo dell'operazione emerge, infatti, solo leggendo unitamente i flussi finanziari dall'impresa esecutrice al committente, l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, le modifiche intervenute nel tempo quanto agli strumenti finanziari di pagamento utilizzati, la mancata manutenzione dopo la realizzazione dell'opera [...] e tutti gli altri elementi anomali in precedenza citati”*.

4.3. A fronte di tale articolato quadro accusatorio, la Sezione di primo grado, con la sentenza in questa sede impugnata, nel condannare, in solido, la società Cacchiamo, Ciuro, alcuni dei soci, nonché Ferrara, Milici e Castrogiovanni al risarcimento del danno di euro 1.036.648,80, ha posto l'attenzione soprattutto sul mancato apporto di capitale privato da parte dei soci, nella misura del 20%

dell'aiuto economico percepito, circostanza che è stata ritenuta *“sufficiente a qualificare come indebito l'intero finanziamento, non reputando necessario procedere con la valutazione in ordine alla qualità della realizzazione dell'opera o della mancata manutenzione della stessa, in quanto irrilevanti ai fini della qualificazione del finanziamento come indebito”*.

4.4. I fatti di cui sopra, per i quali gli odierni appellanti Ferrara, Milici e Castrogiovanni, sono stati citati in giudizio dal pubblico ministero contabile e condannati con la sentenza n. 286 del 2022 della locale Sezione territoriale, coincidono in tutto con quelli per i quali sono stati rinviati penalmente a giudizio, come è possibile leggere nei capi di imputazione riportati nella sentenza n. 21 del 2022 della Corte di appello di Caltanissetta e nella sentenza n. 188 del 2023 del Tribunale di Enna che in questa sede, per economia espositiva, è superfluo trascrivere; tali sentenze hanno assolto i suddetti appellanti dal reato di cui agli articoli 81, 110 e 640-*bis* del codice penale, nonché Castrogiovanni per altri reati di natura fiscale (articoli 2, 3 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74), con la formula *“perché il fatto non sussiste”*, escludendo che quest'ultimo avesse messo fatture per operazioni inesistenti.

La suddetta conclusione non muta in alcun modo per la circostanza che nella sentenza in questa sede impugnata gli appellanti siano stati condannati solo per una parte dei fatti contenuti nell'atto di citazione in quanto i primi giudici si sono soffermati ad esaminare, esclusivamente, l'aspetto connesso al mancato versamento della

quota di capitale privato da parte dei soci, grazie alla complicità dei direttori dei lavori e di Co.Ge.Ca. s.r.l., senza compiere alcuna *“valutazione in ordine alla qualità della realizzazione dell’opera o della mancata manutenzione della stessa”*.

Nonostante le pregevoli argomentazioni contenute nelle memorie della Procura generale, depositate in data 1/2/2024, volte a far emergere delle diversità tra la condotta fonte di illecito erariale e quella alla base del reato di truffa, i fatti contestati nel processo penale, come menzionati nei capi di imputazione, nonché descritti nelle motivazioni delle sentenze di cui sopra, sono gli stessi di quelli contenuti nell’atto di citazione del pubblico ministero contabile, come evincibile da una semplice lettura dello stesso, con la conseguenza che nell’attuale giudizio, in assenza di ulteriori elementi, non può non spiegare effetto l’articolo 652 codice di procedura penale.

4.5. In particolare, dalla lettura delle sentenze penali sopra citate (la Corte d’appello di Caltanissetta ha anche disposto un’apposita consulenza tecnica d’ufficio) emerge:

- la piena corrispondenza dei lavori eseguiti con lo stato finale degli stessi, certificato dai direttori dei lavori Ferrara e Milici, con la conseguenza che gli stati di avanzamento dei lavori, sulla cui base sono stati erogati i contributi pubblici, non sono stati *“gonfiati”* e, quindi, non erano ideologicamente falsi, al fine di ottenere il pagamento delle diverse *trance* di contributo economico;

- non sono stati utilizzati per la realizzazione della stradella interpodereale materiali, qualitativamente e quantitativamente, differenti

da quelli previsti nel progetto;

- è stata esclusa l'esistenza di un disegno criminoso preordinato *ab origine* tra Ferrara, Milici, Castrogiovanni e finalizzato alla creazione dell'associazione Cacchiamo per ottenere il contributo pubblico, senza consentire l'apporto di capitale privato, nella misura del 20%, da parte dei soci di quest'ultima;

- è stato escluso che Co.Ge.Ca. s.r.l. avrebbe recuperato le somme prestate all'associazione Cacchiamo tramite la sovrapproduzione delle opere realizzate, stante la piena corrispondenza tra il costo dei lavori fatturati e quelli effettivamente svolti;

- la stradella interpoderale è stata correttamente eseguita, in conformità al progetto presentato e finanziato;

- il cattivo stato di manutenzione della stradella interpoderale, sostenuto dalla Guardia di finanza, nella relazione agli atti, non è stato suffragato da alcun approfondimento tecnico, anzi il consulente tecnico d'ufficio ha escluso l'utilizzo di materiali scadenti.

4.6. Innanzi a quanto sopra descritto, non vi è dubbio che, per gli effetti dell'articolo 652 del codice di procedura penale, Ferrara, Milici e Castrogiovanni devono essere assolti dalle contestazioni contenute nell'atto di citazione; in altre parole, costoro non hanno consentito ai soci dell'associazione Cacchiamo di realizzare l'opera solo con il capitale pubblico e con l'uso di materiali scadenti, tanto da comportare i gravi vizi di costruzione segnalati dalla Guardia di finanza; infatti, i primi non hanno predisposto stati di avanzamento dei lavori ideologicamente falsi e il secondo non ha posto in essere alcuna

operazione di sovrapproduzione o di falsa fatturazione.

Risulta, pertanto, smentito dagli atti che *“la contabilità redatta dai progettisti [Ferrara e Milici] ed attestata dagli stessi è stata consapevolmente prodotta al fine di mascherare il mancato apporto di capitale privato, in concorso con alcuni associati dell’AAC”*, come si legge nella sentenza impugnata, non essendo di per sé solo sufficiente - a fronte di quanto sopra esposto - la discrasia temporale tra l’emissione di assegni per il pagamento delle prestazioni professionali, mezzo di pagamento previsto dal bando, e il loro incasso; né gli stessi direttori dei lavori hanno mai presentato alcuna dichiarazione di avvenuto incasso degli assegni in questione alla Regione Siciliana, al fine di indurla in errore

A conclusioni diverse non è possibile giungere neanche con riferimento alla posizione di Castrogiovanni, sia per le ragioni sopra sposte, sia per l’ininfluenza della circostanza, addotta dal pubblico ministero contabile nella memoria depositata in data 1/2/2024, secondo cui, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo n. 174 del 2016, per il principio della vicinanza della prova, gli appellanti, per contestare la ricostruzione operata dalla Guardia di finanza, avrebbero dovuto dimostrare che *“la destinazione delle somme prelevate dai conti (Co.ge.ca) e la provenienza delle somme versate sui conti correnti (membri della Associazione Cacchiamo)”* non coincidesse; occorre, infatti, ribadire - secondo l’originario impianto accusatorio, non modificabile in sede di appello ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 174 del 2016 - che è stato contestato a Castrogiovanni di

avere fornito la provvista ai soci per effetto della sovrapproduzione dei lavori, con la compiacenza dei direttori Ferrara e Milici, circostanza sconsigliata nel giudizio penale.

5. Occorre adesso esaminare la posizione dell'associazione Cacchiato, del legale rappresentante Ciuro Filippo, dei soci Scavuzzo Santino, Zaffora Enza, Vitale Rosaria Nunzia, Torregrossa Leonardo, Ferrara Maria Piera, Domina Domenica, Bruno Rosario, Scavuzzo Fabrizio, Ciuro Salvatore, la cui posizione penale (procedimento n. 1236/17 R.G.N.R.) è stata archiviata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna, su conforme richiesta del pubblico ministero, per l'irrelevanza penale delle loro condotte; ne consegue che per costoro l'articolo 652 del codice di procedura penale non può produrre effetti diretti in questo giudizio.

5.1. Innanzitutto occorre puntualizzare che il giudice, nell'ambito della sua discrezionalità e in assenza di espresso divieto normativo, può utilizzare, stante il principio dell'unicità della giurisdizione, prove (consulenze tecniche, acquisizioni documentali, dichiarazioni testimoniali ecc...) raccolte anche in un diverso giudizio tra le stesse parti o altre parti, tanto più se il diverso giudizio ha ad oggetto la medesima situazione di fatto, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore decisivo per la definizione della causa (*ex plurimis* Cassazione sentenze n. 12508 del 2016 e n. 9242 del 2016).

Lo stesso dicasi, ovviamente, per i documenti provenienti dal procedimento penale, per le dichiarazioni rese in quella sede e nel

corso delle indagini preliminari ancorché non confermate in dibattimento oppure rese da coimputati o da imputati in procedimento connesso (*ex multis* Cassazione sentenza n. 18025 del 2019).

In altri termini, *“il legislatore ha previsto un regime di circolazione degli elementi probatori tra vari processi (penale, civile, amministrativo e contabile), volto a non disperdere, in armonia con il principio della ragionevole durata del processo, l’attività compiuta dai vari plessi giudiziari, disciplinando la loro valenza a seconda del livello di accertamento raggiunto”* (Corte dei conti, I sezione centrale d’appello sentenze n. 225 del 2019 e n. 117 del 2017).

5.2. Orbene, in disparte che ai fini del vaglio della posizione processuale degli odierni appellanti possono essere utilizzati, come elementi di prova, anche le risultanze dei processi penali celebrati nei confronti di Ferrara, Milici e Castrogiovanni, occorre soffermare l’attenzione sulla consulenza tecnica d’ufficio disposta nel giudizio civile avviato dall’associazione Cacchiamo, in persona del presidente Ciuro Filippo, presso il Tribunale di Caltanissetta, avverso il D.D.G. n. 1185 del 22/7/2019 con il quale l’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, ha revocato il precedente D.D.G. n. 916 del 14/7/2011 e nel contempo ha chiesto la restituzione della somma di euro 1.036.648,80, con incarico all’A.G.E.A. di provvedere.

Tale consulenza è stata conferita dal giudice allo scopo di *“accertare alla luce del relativo bando di gara e del compendio documentale acquisiti agli atti del giudizio, la regolarità della posizione*

contabile degli attori rispetto all'avvenuta erogazione del finanziamento pubblico".

Il consulente ha risposto al quesito formulato dal Tribunale sostenendo che *"la posizione contabile degli attori rispetto all'avvenuta erogazione del finanziamento pubblico appare regolare, in quanto le somme rendicontate che sono state ammesse al finanziamento trovano giustificazione nei rispettivi documenti contabili e le uscite sono accertate con certezza e trovano la loro manifestazione finanziaria nel rapporto di conto corrente intestato all'Associazione"*.

Dalla lettura della citata consulenza si evidenzia che i soci hanno versato euro 383.922,50, *"di cui 45.177,12 per spese necessarie alla chiusura del conto e che a tutti gli effetti costituiscono apporti dei soci. Gli apporti sono avvenuti attraverso bonifici bancari, versamenti di assegni circolari e parzialmente in contanti"*; il consulente, poi, ha indicato tutte le entrate e le uscite dal conto corrente dell'associazione inerenti al progetto e ha precisato che *"tutte le spese rendicontate trovano giustificazione nelle pezze giustificative nella disponibilità del sottoscritto"*.

Le conclusioni di cui sopra in parte coincidono con quanto sostenuto dal pubblico ministero nell'atto di citazione, ove si legge che *"gli associati hanno versato complessivamente nelle casse della Associazione euro 329.545,38 a fronte di un impegno stabilito nel bando pari a euro 266.828,90 (20% dell'aiuto riconosciuto) [...] La discrasia si spiega con la necessità di coprire tutta la quota dell'investimento a carico della Associazione (euro 267 mila circa) più*

la parte dell'aiuto a carico della regione a saldo (circa euro 110 mila), il cui versamento da parte di quest'ultima era previsto ex post".

5.3. L'organo requirente ha sostenuto, però, che i soci non avrebbero apportato capitale proprio, come previsto dal bando, poiché questo sarebbe stato fornito da Co.Ce.Ga. e, poi, restituito alla stessa, grazie anche alla sovrapproduzione e alla fatturazione di operazioni inesistenti da parte di Castrogiovanni, legale rappresentante di Co.Ge.Ca., con la collaborazione dei direttori dei lavori Ferrara e Milici che avrebbero rilasciato false certificazioni; tale contestazione è stata condivisa dai giudici di primo grado nella sentenza impugnata.

La sovrapproduzione e la fatturazione di operazioni inesistenti, così come la falsità degli stati di avanzamento dei lavori, sono stati del tutto esclusi dalle sentenze emesse nel giudizio penale, come sposto sub 4, con la conseguenza che, da un lato, i lavori sono stati correttamente fatturati per il loro importo reale, dall'altro, è venuto meno uno dei presupposti sui cui è stata fondata la costruzione accusatoria.

Alcuni dei soci hanno ottenuto un prestito infruttifero, per un importo complessivo di euro 144.000,00, da Co.Ge.Ca., tramite bonifici bancari riportanti la suddetta causale, che la sentenza impugnata ha ritenuto costituire *"un artificio volto all'ottenimento indebito del finanziamento"*; tale prestito, tuttavia, anche se concesso dopo l'avvenuta ultimazione dei lavori e prima del pagamento del saldo da parte della Regione Siciliana, deve ritenersi operazione effettivamente realizzata, non essendo stata verificata la mancata restituzione delle

somme oggetto di prestito; inoltre, tale prestito, sebbene concesso da Co.Ge.Ca., non può ritenersi di per sé operazione che possa comportare uno sviamento di risorse pubbliche, tale da integrare gli estremi dell'illecito erariale, né a tale conclusione si può giungere per il fatto che il Tribunale penale di Enna abbia qualificato tale operazione come “*discutibile*”.

Per quanto riguarda il fido bancario di euro 110.000,00, ottenuto grazie alla garanzia offerta da Co.Ge.Ca., tale garanzia, non vietata dal bando, non inficia in alcun modo il fido ottenuto, né fa venir meno l'obbligo restitutorio gravante sui soci e, quindi, il loro apporto di capitale privato.

Né può ritenersi provato, presuntivamente, che i prelievi in contati da parte di Co.Ge.Ca. siano finiti nelle casse dell'associazione Cacchiamo, come sostenuto dal pubblico ministero contabile, ribaltando l'onere probatorio sui soci; deve del resto, tenersi conto anche delle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nel giudizio civile pendente presso il Tribunale di Caltanissetta, svoltosi in contraddittorio con la Regione Siciliana, il quale ha dato atto che i soci hanno versato, sul conto corrente dell'associazione, euro 383.922,50, a fronte di un obbligo discendente dal bando di gara per euro 266.828,90.

In ultimo, non può trovare ingresso in questa sede, pena la violazione dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 174 del 2016, l'affermazione del pubblico ministero, contenuta nella memoria depositata in data 1/2/2024, secondo cui “*a prescindere dalla natura*

fittizia dell'atto di finanziamento, l'operazione in discorso integra chiaramente e pacificamente la figura dell'abuso del diritto"; si tratta, infatti, di una parziale modifica della contestazione originaria, fondata su una serie operazioni illecite poste in essere in concorso tra i diversi convenuti in giudizio, poiché per abuso del diritto si intende, invece, l'utilizzo di schemi di per sé legittimi che nel loro complesso tendono a raggiungere un fine illecito; oppure si intende un uso improprio di un diritto, riconosciuto dall'ordinamento, per una finalità non consentita, che ne travalica i limiti.

6. Alla luce di quanto esposto, non può essere accolta la richiesta del pubblico ministero, ribadita nelle memorie depositate in data 1/2/2024, con la quale ha chiesto, *"ai sensi dell'art 267 del TFUE"*, di disporre *"il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia affinché si pronunci sulla corretta interpretazione del diritto unionale richiamato negli atti del giudizio nonché nel bando e nel provvedimento di concessione dell'aiuto e di ogni altra disposizione ritenuta rilevante dello stesso giudice a quo"*.

Nella fattispecie in esame, infatti, non si pone alcun dubbio sulla interpretazione di norme comunitarie.

7. Deve ritenersi assorbita ogni ulteriore questione.

8. In conclusione, gli appelli dell'associazione Cacchiamo, del legale rappresentante Ciuro Filippo, dei soci Scavuzzo Santino, Zaffora Enza, Vitale Rosaria Nunzia, Torregrossa Leonardo, Ferrara Maria Piera, Domina Domenica, Bruno Rosario, Scavuzzo Fabrizio, Ciuro Salvatore, dei direttori dei lavori Ferrara Salvatore e Milici

Salvatore, di Castrogiovanni Santo Salvatore, legale rappresentante di Co.Ge.Ca. devono essere accolti e per l'effetto deve essere annullata la sentenza n. 286 del 2022 della locale Sezione territoriale di primo grado.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono poste a carico della Regione Siciliana, amministrazione nei cui confronti è stato instaurato il rapporto di servizio ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto legislativo n. 174 del 2016; all'uopo, si deve tenere conto che le posizioni dell'associazione Cacchiamo, di Ciuro Filippo, Scavuzzo Santino, Zaffora Enza, Vitale Rosaria Nunzia, Torregrossa Leonardo, Ferrara Maria Piera, Domina Domenica, Bruno Rosario, Scavuzzo Fabrizio, Ciuro Salvatore, Ferrara Salvatore, Milici Salvatore e Castrogiovanni Santo Salvatore sono identiche, avendo in comune lo stesso difensore (avv. Lo Pinzino) ed avendo depositato memorie di contenuto sostanzialmente sovrapponibile.

P. Q. M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando,
- accoglie gli appelli dell'associazione Cacchiamo, di Ciuro Filippo, Scavuzzo Santino, Zaffora Enza, Vitale Rosaria Nunzia, Torregrossa Leonardo, Ferrara Maria Piera, Domina Domenica, Bruno Rosario, Scavuzzo Fabrizio, Ciuro Salvatore, Ferrara Salvatore, Milici Salvatore e Castrogiovanni Santo Salvatore per l'effetto annullata la sentenza n. 286 del 2022 della locale Sezione territoriale di primo grado;
- liquida le spese di lite all'associazione Cacchiamo, Ciuro Filippo

Scavuzzo Santino, Zaffora Enza, Vitale Rosaria Nunzia, Torregrossa Leonardo, Ferrara Maria Piera, Domina Domenica, Bruno Rosario, Scavuzzo Fabrizio, Ciuro Salvatore in euro 11.000,00, a Ferrara Salvatore in euro 5.000,00, a Milici Salvatore in euro 5.000,00, a Castrogiovanni Santo Salvatore in euro 5.000,00, oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., ponendole a carico della Regione Siciliana.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Dott. Giuseppe Colavecchio

Dott. Vincenzo Lo Presti

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 8/03/2024

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente